

Legge regionale 23 febbraio 2018 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

Art. 15

(Azioni e interventi della Regione nelle more dell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica)

1. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 7 e in relazione agli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale individuati come previsto dall'articolo 4, comma 3, la Regione finanzia prioritariamente:

- a)** gli interventi volti a completare e a mettere in sicurezza la RECIR;
- b)** gli interventi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d);
- c)** le azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).

2. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo all'Ente gestore di individuare gli spazi comuni in cui consentire il deposito di biciclette che, ove possibile, devono essere attrezzati.